



Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE,
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Divisione VI – Registro delle Imprese, professioni ausiliarie del commercio e artigiane e riconoscimento titoli professionali

Roma, 3 giugno 2015, prot. 82440

LETTERA CIRCOLARE

Camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura
LORO SEDI

(via pec)

Oggetto: verifiche dei requisiti richiesti per le attività regolamentate connesse con gli adempimenti al Registro delle imprese – Dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

Sono pervenute negli scorsi mesi richieste di chiarimenti in relazione alla possibilità di accettare nell'ambito di procedimenti di competenza di codeste camere di commercio relativi ad adempimenti connessi al registro delle imprese, le dichiarazioni sostitutive di certificazioni o di atti notori di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i., recante "*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa.*" da parte di cittadini non appartenenti all'Unione, regolarmente soggiornanti in Italia.

In particolare, è stato sollecitato un intervento del Ministero diretto a stabilire criteri omogenei nell'applicazione delle disposizioni vigenti sulla materia, con lo scopo di favorirne una interpretazione condivisa ed uniforme da parte di tutto il sistema camerale.

E' presumibile che tale richiesta nasca dalla consapevolezza che possano sussistere interpretazioni contrastanti tra i vari uffici del registro, e poiché, in merito alla questione anzidetta, di recente, lo scrivente aveva già avuto modo di esprimersi, si ritiene opportuno portare a conoscenza di tutte le camere di commercio quanto asserito in tale circostanza.

Pertanto, si rappresenta quanto segue.

Ai sensi dell'art. 3 del suddetto D.P.R. n. 445/2000, i soggetti ai quali sono applicabili senza alcuna limitazione tali disposizioni risultano essere i "*cittadini italiani e dell'Unione europea alle persone giuridiche, alle società di persone ... aventi sede in Italia o in uno dei Paesi europei.*" (art. 3, comma 1).



Per i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione regolarmente soggiornanti in Italia il medesimo articolo 3 prevede invece che le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/00 possano essere utilizzate *“limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani.”*, salvo nei casi in cui *“la produzione delle stesse avvenga in applicazione di convenzioni internazionali fra l'Italia ed in Paese di provenienza del dichiarante.”* (art. 3, comma 2 e 3).

In tutti gli altri casi *“gli stati, le qualità personali e i fatti, sono documentati mediante certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero, corredati di traduzione in lingua italiana autenticata dall'autorità consolare italiana che ne attesta la conformità all'originale, dopo aver ammonito l'interessato sulle conseguenze penali della produzione di atti o documenti non veritieri.”*(art. 3, comma 4).

Le disposizioni del testo unico recepiscono nella sostanza la specifica normativa di settore relativamente ai rapporti con la pubblica amministrazione del cittadino straniero regolarmente soggiornante in Italia, come disciplinata dall'art. 2 del D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394 (*“Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero”*) il cui contenuto è ripreso quasi integralmente dal citato art. 3 del D.P.R. n. 445/00.

Si fa rilevare, inoltre, che ambedue i provvedimenti sono stati modificati dall'art. 17 (*Semplificazione in materia di assunzione di lavoratori extra EU e di documentazione amministrativa per gli immigrati*) del d.l. 9 febbraio 2012 n. 5 che ha soppresso le parole *“fatte salve le speciali disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti concernenti la disciplina dell'immigrazione e la condizione dello straniero”* rispettivamente all'art. 3, comma 2 del D.P.R. n. 445/00 e all'art. 2, comma 1 del D.P.R. n. 394/99 (art. 17 comma 4-bis e comma 4-ter). Tali disposizioni, la cui attuazione è stata più volte rinviata acquisteranno efficacia, salvo ulteriori proroghe, a decorrere dal 31 dicembre 2015 (comma 4-quater).

Quest'ultimo provvedimento interviene in materia di semplificazione del procedimento amministrativo anche in relazione alla produzione di documentazione da parte di cittadini extracomunitari, seppur limitatamente a procedure connesse alla specifica disciplina dell'immigrazione e della condizione dello straniero.

Tale lettura è supportata dal successivo comma 4-quinquies del suddetto art. 17 che rinvia ad un decreto del Ministro dell'interno, da adottare di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione,



l'individuazione delle modalità per l'acquisizione d'ufficio di una serie ben definita di documenti e certificazioni (casellario giudiziale italiano, carichi pendenti sul territorio nazionale, certificazioni di iscrizione nelle liste di collocamento e per rinnovo permesso di soggiorno, dati anagrafici e stato civile) nonché delle misure idonee a garantire la celerità nell'acquisizione d'ufficio della predetta documentazione in possesso delle pubbliche amministrazioni italiane.

Pertanto, alla luce della normativa vigente e del contesto della disposizione in esame, nonché della rubrica dell'articolo 17 (che fa esplicito riferimento a semplificazioni in materia di assunzioni lavoratori stranieri e documentazione in materia di immigrazione), si ritiene di poter affermare che il comma 4-*quinquies* si riferisca alla individuazione delle modalità di acquisizione d'ufficio, in applicazione dell'art. 43 del TU, D.P.R. n. 445/00, di specifiche informazioni che potrebbero essere oggetto di dichiarazione sostitutiva resa dallo straniero, solo in tal senso equiparabile ai cittadini italiani e dell'Unione europea (art. 3 del TU).

A giudizio dello scrivente, la *ratio* delle disposizioni in materia di documentazione amministrativa di cui al TU in commento è non gravare i cittadini italiani, comunitari e stranieri - laddove possibile -, di adempimenti inutili evitando la richiesta di atti e certificati già in possesso della PA italiana e/o comunque reperibile e verificabile d'ufficio da parte del soggetto destinatario, nell'ambito dell'interscambio informativo già attivo tra gli stati membri dell'Unione europea ed è certamente in linea con le norme comunitarie in materia di libera circolazione delle persone, dei servizi e dei capitali.

In sintesi, stante quanto sopra detto, le vigenti disposizioni prevedono che il cittadino straniero possa utilizzare in Italia le dichiarazioni sostitutive previste dagli artt. 46 e 47 ed avvalersi quindi delle procedure semplificate disciplinate dal TU, alle seguenti condizioni e con i limiti previsti espressamente dall'art. 3, secondo comma:

- deve essere regolarmente soggiornante in Italia
- la dichiarazione sostitutiva deve riferirsi esclusivamente a stati, qualità personali e fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani.

Pertanto, in assenza di tali presupposti inderogabili, a parere dello scrivente, i cittadini extracomunitari non possono avvalersi delle procedure semplificate di produzione di documenti previsti dagli artt. 46 e 47 del TU, ma sono obbligati ai sensi dell'art. 3, comma 4 del D.P.R. n. 445/00 a documentare in Italia fatti e qualità personali mediante certificati o attestazioni rilasciati dalla



competente autorità dello Stato estero, corredati di traduzione in lingua italiana autenticata dall'autorità consolare italiana che ne attesti la conformità all'originale. Ai sensi del comma 5 dell'art. 33 della norma, sono fatte salve le esenzioni dall'obbligo della legalizzazione e della traduzione stabilite da leggi o da accordi internazionali.

La parziale preclusione ai cittadini extracomunitari delle dichiarazioni sostitutive trova la sua ragione nell'esigenza di assicurare la possibilità di effettuare i controlli di legge sulle autocertificazioni, e quindi sull'oggetto delle dichiarazioni stesse.

La norma ha definito un sistema puntuale di verifica delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 da attivarsi a campione o in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi nell'amministrazione precedente sulla veridicità delle dichiarazioni stesse, mediante consultazione degli archivi pubblici, - italiani e dell'Unione, - per l'acquisizione delle notizie direttamente dalle amministrazioni certificanti con strumenti informatici o telematici (artt. 43 e 71 del TU), rimettendone poi la responsabilità penale della veridicità allo stesso dichiarante (art. 76 TU).

Tali verifiche unitamente alla responsabilità penale in capo al dichiarante sono gli unici strumenti che a questi fini possono tutelare la correttezza e l'equità dell'attività amministrativa svolta da codeste Camere di commercio nonché l'attendibilità delle istanze presentate ad un pubblico registro quale è il Registro delle imprese.

IL DIRETTORE GENERALE
(*Gianfrancesco Vecchio*)
F.to Vecchio